

DIMISSIONI DEI LAVORATORI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La Legge n.92 del 28/06/2012 – Riforma del Lavoro - è entrata in vigore il 18 luglio 2012.

Tra le molte novità che ci coinvolgono da subito, troviamo i nuovi adempimenti in caso di dimissioni dei lavoratori: alla lettera di dimissioni dovrà far seguito la convalida delle stesse secondo i modi e i tempi che ora andiamo a descrivere.

Cominciamo col dire che le lettere di dimissioni ricevute dal datore di lavoro fino al giorno 17/07/2012 sono valide e sufficienti per la cessazione del servizio, indipendentemente dalla data di conclusione del rapporto di lavoro. Sono soggette a nuova convalida tutte le lettere di dimissioni consegnate al datore di lavoro a partire dal 18/07/2012.

LAVORATRICI MADRI

La convalida delle dimissioni era già prevista per le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e durante il primo anno di età dei figli, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, come indicato nel Testo Unico sulla Maternità.

La Riforma del Lavoro ribadisce detto obbligo e dal 18/07/2012 allarga la tutela aumentando la fascia delle lavoratrici soggette a tale disposizione con l'innalzamento da 1 anno a 3 anni dell'età dei figli (ovvero di ingresso in famiglia, nelle adozioni o negli affidi).

GENERALITA' DEI LAVORATORI (escluse solo le lavoratrici madri di cui sopra)

Il datore di lavoro che dal giorno 18/07/2012 in avanti ha ricevuto e riceverà la lettera di dimissioni da un proprio lavoratore è tenuto entro 30 giorni a consegnare/spedire al lavoratore stesso l'”invito” a procedere con la convalida della manifestazione della sua volontà, presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l'Impiego (o presso altre sedi che dovranno essere individuate dal C.C.N.L.F.I.S.M.).

In alternativa, la convalida della manifestazione della volontà può avvenire anche attraverso la sottoscrizione di una apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione della sua cessazione.

Se il lavoratore non adempie a ciò entro i 7 giorni successivi alla ricezione dell'”invito”, le dimissioni si considerano comunque efficaci fatta salva la certezza della prova per il datore di lavoro di aver ottemperato all'obbligo di “invito”, in assenza della quale le dimissioni non hanno efficacia e pertanto il rapporto di lavoro non si conclude e rimane in atto.

Entro il medesimo termine di 7 giorni successivi alla ricezione dell'”invito” è concessa al lavoratore la facoltà di revocare le proprie dimissioni, e pertanto il rapporto di lavoro continuerà regolarmente senza interruzione.

Molte sono le perplessità e i dubbi; dobbiamo sperare in circolari esplicative da parte del Ministero del Lavoro ma, in attesa, applicheremo le nuove disposizioni al meglio anche se ciò comporterà per il datore di lavoro nuova responsabilità e nuova burocrazia. ***Raccomandiamo a tutti coloro che usufruiscono del servizio paghe di Punto Fism, non appena riceveranno una lettera di dimissioni da parte di un lavoratore, di contattarci subito per poter adempiere a tutte le formalità entro i suddetti termini di legge.***

Padova, 27/08/2012